

LEGGE

n. 8580 del 17/02/2000

Sui partiti politici*

(Modificata dalla decisione della Corte costituzionale n. 33 del 05/09/2001, G.U. n. 30)

(Modificata dalla Legge n. 9452, del 02/02/2006 G.U. n. 15)

(Modificata dalla Legge n. 10374 del 10/02/2011)

(Modificata dalla Legge n.17 / 2014 del 20/02/2014)

(Modificata dalla Legge n. 125 / 2014 del 25/09/2014)

(Aggiornato)

Ai sensi degli articoli 9, 78 e 83 comma 1 della Costituzione, su proposta del Consiglio dei Ministri,

L'ASSEMBLEA

DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

DECIDE:

* Trad. ita. a cura del dot. Eris Sheshi

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

I partiti politici sono associazioni volontarie di cittadini sulla base di idee, convinzioni e punti di vista o interessi politici comuni, il cui scopo è influenzare la vita politica del paese attraverso la partecipazione alle elezioni e la rappresentanza del popolo negli organi costituzionali.

Articolo 1/1

(Articolo aggiunto dalla Legge n. 125 / 2014 del 25/09/2014)

Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 2014, vengono estesi, solo per il periodo dalla sua entrata in vigore, fino alla fine dell'anno.

Eccezionalmente per il 2014, il Ministero delle Finanze, in collaborazione con la Commissione centrale elettorale, determina l'ammontare dei fondi pubblici assegnati a ciascun partito politico, nella forma di assistenza finanziaria annuale, ai sensi della presente legge.

Articolo 2

I partiti politici partecipano alla formazione della volontà politica del popolo in tutti i settori della vita pubblica, in particolare attraverso:

- a) il loro impatto nella creazione di una pubblica opinione e nell'educazione politica dei cittadini;
- b) l'incoraggiamento dei cittadini ad una partecipazione attiva alla vita politica, ed il contributo alla loro formazione ed alla loro assunzione di pubbliche responsabilità;
- c) La partecipazione alle elezioni generali e locali.

Articolo 3

I partiti politici albanesi sono parte di un sistema di governo del paese libero e democratico. La loro creazione e la loro attività è gratuita e garantita dalla Costituzione.

Articolo 4

I partiti politici per il raggiungimento dei loro obiettivi, utilizzano solo mezzi e metodi democratici.

Articolo 5

L'attività dei partiti politici può essere estesa a tutto il territorio della Repubblica di Albania ed in qualunque unità amministrativa territoriale del paese.

Articolo 6

I partiti politici non sono autorizzati a creare organizzazioni di carattere militare o paramilitare.

Articolo 7

La registrazione di un partito non è consentita nei seguenti casi:

- a) quando la sua organizzazione interna viene ad essere in contrasto con i principi democratici e, specialmente, con i seguenti principi: organizzazione del partito dal basso verso l'alto; elezioni interne democratiche per i forum di partito; il diritto di espressione del pensiero per ciascun membro; la libertà di ingresso e di uscita dal partito; il diritto di ogni membro di eleggere e di essere eletto;
- b) quando nei suoi documenti costitutivi, in maniera formale o sostanziale, dovesse risultare un contrasto con le disposizioni costituzionali che vietano la creazione di partiti o strutture di partito in settori e istituzioni ivi previste;
- c) quando la sua sede dovesse essere stabilita al di fuori del territorio della Repubblica di Albania;
- d) quando nei suoi documenti costitutivi dovesse venir espressa l'intenzione di usare la violenza per prendere il potere e per influenzare le politiche dello Stato.
- e) quando nei documenti costitutivi dovesse venir espresso l'incitamento ed il sostegno all'odio razziale, religioso, regionale o etnico;
- f) quando esso è basato su metodi totalitari, ed ha un carattere segreto.
- g) quando con lo stesso nome dovesse essere stato precedentemente registrato un altro partito.

Articolo 8

Qualsiasi attività operata dai partiti politici che dovesse essere valutata come incostituzionale sarà vietata.

Il sindacato di costituzionalità sulle attività del partito politico e la decisione sul loro divieto vengono svolte dalla Corte costituzionale.

Capitolo II

L'istituzione dei partiti politici

Articolo 9

(Articolo aggiunto dalla Legge n.10374 del 10/02/2011)

La registrazione dei partiti politici viene effettuata dalla corte di prima istanza del Distretto di Tirana, la quale mantiene il registro dei partiti politici. Nel registro dei partiti politici viene inserito il numero di riferimento del registro, il numero dell'atto, il numero della decisione, la data di annuncio, la disposizione della decisione, il nome completo del partito, le iniziali del partito, il simbolo del partito, la descrizione della configurazione del suo simbolo, il nome del presidente del partito, il numero dei membri fondatori, le note in caso di cambiamento del nome, le note sulla configurazione del simbolo o sul presidente del partito. In caso di annullamento o di cessazione dell'attività del soggetto, nel relativo atto vengono riportate, sia la data di registrazione, sia il nome e la firma del funzionario competente.

Il partito politico è riconosciuto come persona giuridica dalla data in cui il tribunale lo ha approvato e registrato.

Fino alla data di registrazione i fondatori del partito possono eseguire le azioni necessarie alla sua organizzazione, come lo sono, specialmente, le convocazioni e le riunioni tenute dai membri fondatori e la costituzione degli organi dirigenti, ma non hanno la titolarità per svolgere delle attività come un vero e proprio partito politico.

Articolo 10

(II Comma modificato dalla Legge n.10374 del 02/10/2011)

Dopo che la riunione dei membri fondatori del partito politico, abbia adottato i documenti del partito, il programma, lo statuto dei suoi organi di governo, sarà necessaria la comparizione in tribunale di un suo rappresentante per la sua domanda di registrazione.

Un partito politico viene registrato con la richiesta sottoscritta da non meno di 3.000 membri fondatori. La domanda di registrazione di un partito politico è depositato presso la segreteria del

Tribunale di primo grado del Distretto giudiziario di Tirana e deve contenere, per ogni membro fondatore:

- a) il nome e cognome;
- b) il numero personale;
- c) la residenza.

Nella decisione sulla registrazione dei partiti politici, il tribunale riporta il numero dei membri fondatori.

Articolo 11

(La lettera *d* è stata modificata dalla Legge n. 10374 del 02/10/2011)

Nei documenti per la registrazione dei partiti politici, vengono determinati:

- a) il nome e la sede del partito;
- b) i suoi scopi ed obiettivi;
- c) i suoi organi costitutivi e di governo;
- d) le fonti di finanziamento iniziali ed il numero dei soci fondatori

Articolo 12

Il nome di un partito deve essere chiaramente distinguibile da quella degli altri partiti esistenti. Le iniziali ed i simboli dei partiti politici non devono sovrapporsi. Nelle elezioni vengono utilizzate solo le iniziali ed i nomi dei partiti politici registrati.

Articolo 13

La registrazione del partito politico viene effettuato entro 30 giorni dalla data della domanda di registrazione, e dei documenti previsti dall'articolo 10 e 11 della presente legge.

Nel caso in cui i documenti presentati dai partiti politici non dovessero attenersi completamente alle disposizioni sancite dalla legge e dalla costituzione, il tribunale entro 20 giorni ha la facoltà di respingere la loro domanda al fine di permettere agli stessi di apportare gli opportuni emendamenti.

Articolo 14

Le disposizioni della presente legge per la registrazione dei partiti politici sono ugualmente valide per le modifiche e le cancellazioni delle registrazioni precedenti.

Le richieste di modifiche apportate al registro dei partiti politici e resa dall'organo del partito che ha in prerogativa la sua rappresentanza verso i terzi.

Articolo 15

La decisione del tribunale sulla registrazione o non registrazione dei partiti politici nel registro dei partiti politici può essere oggetto di ricorso presso la Corte d'Appello di Tirana entro 15 giorni dalla data di annuncio della decisione del tribunale.

Articolo 15 /1

(Articolo aggiunto dalla Legge n. 10374 del 10/02/2011)

Le disposizioni del presente capitolo regolano il finanziamento dei partiti politici con le risorse finanziarie e materiali, pubblici e privati, che non sono disciplinati dalle disposizioni del codice elettorale.

Il finanziamento dei partiti politici è guidato dal principio della trasparenza. I dati sulle risorse finanziarie dei partiti, così come i loro costi vengono sempre pubblicati.

Le regole di monitoraggio, supervisione e controllo delle risorse finanziarie e materiali, in ogni caso, devono rispettare l'uguaglianza dei partiti politici di fronte alla legge e senza violare il loro diritto a stabilirsi liberalmente.

Articolo 15/2

(Articolo aggiunto dalla Legge n. 10374 del 10/02/2011)

La Commissione elettorale centrale è l'organo responsabile del monitoraggio e la supervisione del finanziamento dei partiti, secondo le norme della presente legge.

La Commissione elettorale centrale, sulla base e per l'attuazione di questa legge, gode dei seguenti poteri:

- a) prepara e approva il rapporto finanziario, per il monitoraggio, la supervisione e il controllo finanziario dei partiti politici, così come i formati standardizzati per l'informativa finanziaria annuale;

- b) approva il formato del registro speciale dei fondi non pubblici dei partiti politici, e il formato per la forma e il contenuto della dichiarazione sulla donazione di fondi non pubblici;
- c) mantiene un elenco dei revisori contabili e finanziari autorizzati e da questo estrae a sorte i nominativi per la verifica dei fondi e delle spese dei partiti politici;
- d) controlla, supervisiona e verifica il finanziamento dei partiti politici, attraverso il controllo della documentazione finanziaria, e dei conti della contabilità dei partiti politici delle entità correlate, direttamente o indirettamente, con i partiti politici o che sono sotto il loro controllo;
- e) impone sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni della presente legge;
- f) progetta e organizza programmi di formazione di sensibilizzazione per finanziamento dei partiti politici e degli enti coinvolti in questo processo, in base a questa legge;
- g) determina l'ammontare dei fondi pubblici assegnati a ciascun partito politico sotto forma di assistenza finanziaria annuale, ai sensi della presente legge;
- h) emana atti legali per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

CAPITOLO III

I MEZZI FINANZIARI E MATERIALI DEI PARTITI

Articolo 16

I partiti politici hanno personalità giuridica. Per la realizzazione delle loro attività possono possedere dei beni. I partiti politici possiedono inoltre mezzi di propaganda propri, così come le loro rispettive istituzioni, alle quali fanno affidamento per la realizzazione della stessa.

Articolo 17

(Modificato dalla Legge n. 10374 del 10/02/2011)

Le risorse finanziarie e materiali dei partiti politici sono costituiti dalle quote dei membri associati, dai fondi pubblici, compresa l'assistenza finanziaria, nella misura specificata nel bilancio dello Stato adottata con la legge dal Parlamento, fondi non pubblici, che sono donazioni

finanziarie, donazioni in natura, servizi, sponsorizzazioni, finanziamenti o diverse garanzie, così come qualsiasi altra transazione finanziaria.

Articolo 18

(Abrogato dalla Legge n.10374 del 10/02/2011)

Articolo 19

(Articolo modificato dalla Legge n. 9452 del 02/02/2006)

(Articolo modificato dalla Legge n. 10374 del 10/02/2011)

(La lettera *b* è stata modificata dalla Legge n. 17 / 2014 del 2014/02/20)

Ogni anno il bilancio dello Stato stabilisce un fondo al fine di erogare aiuti finanziari pubblici per lo svolgimento delle attività annuali dei partiti politici. L'assistenza finanziaria fornita dal bilancio dello Stato nel periodo non elettorale, di regola, non può essere inferiore all'aiuto fornito nell'anno precedente.

Questo fondo è ripartito secondo le seguenti regole:

- a) il 70% viene erogato a seconda del numero dei deputati ottenuti nelle precedenti elezioni parlamentari. Ogni partito che ha ottenuto seggi in parlamento riceve un aiuto finanziario in base al numero dei deputati ottenuti in base al sistema di trasformazione dei voti in seggi previsto dal codice elettorale;
- b) il 20% viene erogato in parti uguali, tra i partiti che hanno ottenuto seggi in parlamento ed i partiti che hanno ricevuto oltre 10 mila voti nelle precedenti;
- c) il 10% viene erogato in base alla percentuale dei voti ottenuti dai partiti politici che hanno partecipato alle ultime elezioni parlamentari e che hanno guadagnato oltre l'1% dei voti a livello nazionale. Di questa percentuale il restante non allocato, viene aggiunto ai contributi disciplinati alla lettera a) del presente articolo.

La misura concreta dei fondi pubblici assegnati a ciascun partito politico sotto forma di sostegno finanziario annuale, ai sensi della presente legge, viene determinata mediante una decisione della Commissione elettorale centrale. Tale decisione viene notificata ai partiti politici beneficiari e al Ministero delle Finanze.

L'assistenza finanziaria annuale, in ogni caso, viene concesso solo se il partito ha presentato in anticipo, la relazione finanziaria dell'anno precedente, secondo le regole stabilite dalla Commissione elettorale centrale. La mancata consegna di questa relazione, costituisce un motivo per l'esclusione del partito politico dal beneficio del contributo finanziario annuale.

La decisione della Commissione elettorale centrale, che definisce la misura concreta dei fondi pubblici per qualsiasi partito politico, può essere oggetto di ricorso in tribunale, in conformità con le norme per la revisione del contenzioso amministrativo.

Articolo 20

È proibita la creazione, di entità giuridiche commerciali e non commerciali, che operano a scopo di lucro, dai partiti politici o tramite loro terzi.

I partiti politici possono utilizzare i loro beni e le strutture per le attività socio-economiche a carattere pubblicistico, stampa, servizi o *leasing*, secondo la normativa vigente.

Articolo 21

È proibita l'assistenza finanziaria e materiale da parte dei governi o enti pubblici o privati, stranieri così come da enti locali pubblici o con la partecipazione del capitale dello Stato.

Sono consentite donazioni e l'assistenza provenienti da partiti o associazioni internazionali di partiti da organizzazioni e fondazioni politiche, locali e stranieri, nonché da persone fisiche, enti privati e persone fisiche locali.

Articolo 22

(Le lettere *b* e *c* sono state modificate dalla Legge n. 10374 del 02.10.2011)

Lo Stato promuove l'attività dei partiti politici. Tali facilitazioni delle attività politiche dei partiti, operate dallo Stato, includono le seguenti aree:

- a) i partiti hanno il diritto di utilizzare, senza alcun compenso i mass media pubblici in caso di campagne elettorali o referendarie;

- b) i partiti parlamentari ottengono gli edifici per la loro sede centrale e per gli uffici locali. Questo diritto è goduto anche dai partiti politici, la cui media dei voti ottenuti nelle ultime tre elezioni parlamentari sia stata, a livello nazionale, più dell'1%;
- c) se un partito politico ha adottato una forma contrattuale di uso in prestito per la sua sede, ai sensi della presente legge, ma non soddisfa le condizioni stabilite nella lettera *b* di questo articolo, ha il diritto di concludere un contratto di affitto da utilizzare solo per la sua sede o uffici locali. Norme più dettagliate sono determinate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli Interni.

Articolo 22/1

(Articolo aggiunto dalla Legge n. 10374 del 10/02/2011)

Le richieste per la dotazione di edifici, per la proprietà statale, nella gestione del governo centrale, secondo la lettera *b* dell'articolo 22 devono essere presentate al Ministro degli Interni, e al Sindaco, per le proprietà che sono di proprietà o utilizzati dal governo locale, i quali prendono tutte le misure necessarie per dotare il partito che ha ottenuto seggi in parlamento di una sede.

Quando si trovano dei edifici liberi, a seconda del caso, il Ministro degli Interni, o il Sindaco, stringono un contratto di uso in prestito, secondo il Codice Civile albanese, con il partito politico che riceve il diritto dell'edificio secondo la lettera *b* dell' articolo 22.

In caso di mancanza di edifici liberi, lo Stato si impegna a pagare l'affitto della sede e degli uffici locali del partito politico. Il contratto di prestito o il pagamento del canone di locazione, secondo questo articolo, per i partiti politici dura fintanto che il partito politico soddisfa le condizioni previste nella lettera *b* dell'articolo 22.

Regole più dettagliate per il tipo di documenti del procedimento amministrativo, per l'esame della domanda, per il pagamento, per il numero di edifici, per gli uffici locali e per il canone massimo vengono determinati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Giustizia e il Ministro delle Finanze. ".

Articolo 23

(Abrogato in parte dalla Decisione della Corte Costituzionale n. 33 del 09/05/2001)

(Articolo modificato dalla Legge n. 10374 del 10/02/2011)

I partiti politici presentano le relazioni finanziarie una volta l'anno presso la Commissione elettorale centrale, che deve contenere informazioni dettagliate su:

- a) le fonti di finanziamento in base al formato standardizzato, approvato dalla Commissione elettorale centrale;
- b) i costi basati sul formato standard, approvato dalla Commissione elettorale centrale;
- c) le entità correlate, direttamente o indirettamente, a partiti politici o sotto il loro controllo, che a sua volta il partito politico gli dichiara.

I partiti politici presentano la relazione finanziaria annuale, unitamente alla relazione di revisione, condotta da revisori patentati in conformità con le disposizioni della presente legge.

La presentazione della relazione finanziaria annuale viene effettuata dalla persona responsabile delle finanze del partito politico o da una persona designata dallo Statuto del partito politico entro il termine fissato dalla Commissione elettorale centrale.

Durante l'anno elettorale, i documenti contabili del partito devono essere presentate unitamente alla relazione finanziaria della campagna elettorale.

La relazione finanziaria annuale, la relazione dei revisori autorizzati, la relazione finanziaria della campagna elettorale, e la relazione della Commissione elettorale centrale vengono pubblicati sul sito ufficiale della Commissione elettorale centrale entro e non oltre 30 giorni dal momento della loro presentazione da parte del partito politico.

Articolo 23/1

(Articolo aggiunto dalla Legge n.10374 del 10/02/2011)

Ogni partito politico deve registrarsi su un apposito registro, secondo il formato approvato dalla Commissione elettorale centrale, l'ammontare dei fondi ottenuti da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché i dati relativi alla chiara identificazione dei donatori. In ogni caso, il donatore,

al momento della donazione, necessariamente firma una dichiarazione di donazione, secondo il formato approvato dalla Commissione elettorale centrale. L'elenco delle persone che donano somme non meno di 100 mila *Lek*, incluso tale valore, dovrebbe sempre essere reso pubblico.

La donazione di fondi non pubblici, di importo superiore a 100 mila *Lek*, dovrebbe essere fatto solo in un conto speciale, aperto in una banca da parte del partito politico. Il responsabile per le finanze del partito politico, entro tre mesi dalla costituzione del partito politico, deve dichiarare il numero di conto bancario aperto a tale scopo, presso Commissione elettorale centrale. Il numero del conto bancario per ogni soggetto politico viene pubblicato sul sito ufficiale della Commissione elettorale centrale.

È vietata l'acquisizione di fondi non pubblici, effettuate da soggetti che non dichiarino la loro identità, o la cui identità non è chiaramente definita da parte del partito politico, beneficiario del fondo non pubblico.

Ogni spesa effettuata dal partito politico viene documentata osservando la normativa fiscale in vigore.

Articolo 23/2

(Articolo aggiunto dalla Legge n. 10374 del 10/02/2011)

Nell'elenco dei revisori contabili autorizzati, che in base alle disposizioni della presente Legge la Commissione centrale è tenuta a possedere si includono, tutti gli esperti contabili autorizzati ed in possesso di determinati requisiti attestanti la loro esperienza, e che abbiano praticato questa professione nel corso degli ultimi cinque anni; questo periodo viene calcolato prendendo come punto iniziale la data della loro richiesta.

La Commissione elettorale centrale determina a sorte uno o più esperti contabili autorizzati, dalla lista, al fine di effettuare una verifica dei fondi ricevuti e spesi durante l'anno solare dal partito politico. La nomina avviene entro 45 giorni dalla data di registrazione del partito politico e all'inizio di ogni anno solare. La relazione di revisione viene presentata alla Commissione elettorale centrale entro il termine fissato dalla Commissione nella decisione sulla nomina degli esperti.

I partiti politici dovrebbero mettere a disposizione dell'esperto nominato dalla Commissione elettorale centrale tutte le informazioni, documenti o dati, che riguardano i finanziamenti e le spese effettuate durante l'anno solare, in base a questa legge.

La Commissione elettorale centrale può effettuare dei controlli sui dati del rapporto attraverso l'esame delle varie entità o persone, l'esame dei documenti relativi a questa materia, presso le rispettive sedi dei partiti politici che hanno presentato la relazione e di ottenere qualsiasi informazione dalle banche o dai terzi. Le persone fisiche e giuridiche sono tenuti a fornire la loro assistenza per il normale sviluppo della procedura di verifica.

La Commissione elettorale centrale pubblica le relazioni di revisione per i partiti politici, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione o, se del caso, al momento della chiusura della procedura di verifica.

La violazione delle regole definite in questa legge dai partiti politici o dai donatori, nel caso in cui non costituisce un reato penale, si tratta di un illecito amministrativo, e punibile ai sensi delle disposizioni della presente legge.

Articolo 23/3

(Articolo aggiunto dalla Legge n. 10374 del 10/02/2011)

L'esperto contabile non può revisionare lo stesso partito politico per due anni consecutivi.

Le spese necessarie, per la revisione del partito politico, devono essere effettuate dai partiti politici, le quali trasferiscono i fondi necessari a tal fine, al conto bancario della Commissione elettorale centrale. Le modalità di applicazione di questo processo sono determinati dalla istruzione della Commissione elettorale centrale.

Articolo 23/4

(Articolo aggiunto dalla Legge n. 10374 del 10/02/2011)

La violazione delle disposizioni in materia di finanziamento dei partiti politici da parte della persona responsabile delle finanze del partito politico o il responsabile secondo il suo Statuto, è passibile di ammenda da 50 mila a 100 mila *Lek*.

La violazione dell'obbligo, dal partito politico, di cooperare con l'esperto contabile, autorizzato e nominato dalla Commissione elettorale centrale, è punibile con una multa da 1 milione fino a 2 milioni di *Lek*.

Il rifiuto, di rivelare le fonti di finanziamento di un partito politico o di acconsentire l'esercizio del controllo di revisione da parte dell'esperto autorizzato dalla Commissione elettorale centrale, viene multato da 2 milioni a 5 milioni di *Lek*, con la sospensione fino a 5 anni dei finanziamenti pubblici per il partito politico.

La violazione dei termini, per la presentazione dei rapporti contabili entro il limite previsto o la presentazione delle relazioni in violazione dei formati standardizzati, approvati dalla Commissione elettorale centrale, è punito con la multa da 50 mila fino a 100 mila *Lek*.

I fondi non pubblici, ottenuti dal partito politico, per i quali l'identità del donatore non dovesse essere nota o non chiaramente definita, vengono trasferiti sul conto della Commissione elettorale centrale.

L'accettazione di fondi non pubblici, del valore di oltre 100 mila *Lek*, e quando l'operazione della transazione, non è effettuata tramite conti bancari, viene punita con una sanzione pecuniaria pari al 30% della somma donata.

Articolo 24

(Articolo modificato dalla Legge n. 10374 del 02/10/2011)

Nei casi in cui un partito politico non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dai titoli esecutivi o da o atti amministrativi eseguibili, il relativo importo, viene trattenuto nel bilancio annuale statale, per una somma pari a quanto precedentemente previsto come aiuto finanziario a tale partito politico.

CAPITOLO I V

DIVISIONE DEI PARTITI POLITICI

Articolo 25

Nel caso di scissione interna al partito politico, viene stabilita consensualmente tra le parti la titolarità del nome, del simbolo, della bandiera e delle risorse del partito politico.

CAPITOLO V

LO SCIoglimento DEL PARTITO POLITICO

Articolo 26

Il partito politico può esser sciolto:

- a) quando viene fuso o unito con altri partiti politici;
- b) quando viene suddiviso in due o più altri partiti con dei nuovi nomi;
- c) in caso di autoscioglimento se questo è previsto dalle norme del suo Statuto;
- d) quando il numero dei membri del partito sia giunto al di sotto del minimo stabilito dallo Statuto o da questa Legge;
- e) quando la sua attività è vietata da una decisione dell'autorità competente.

La decisione sullo scioglimento di un partito politico viene depositato presso il Tribunale di prima istanza del Distretto di Tirana. Questo tribunale decide la cancellazione del partito e le procedure per la sua liquidazione.

CAPITOLO VI

LE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia, passa al Tribunale di prima istanza del Distretto di Tirana, i documenti dei partiti politici registrati su esso fino alla data di entrata in vigore di questa legge.

Il Tribunale di primo grado del Distretto di Tirana iscrive questi documenti nel suo registro speciale riguardante i partiti politici, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta documentazione.

Articolo 28

La Legge n. 7502, del 25/07/1991 "Su i partiti politici", ed ogni altra disposizione che è in conflitto con questa legge viene abrogata.

Articolo 29

Questa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Promulgato dal decreto n. 2566, in data 28/02/2000, dal Presidente della Repubblica di Albania, Rexhep Meidani.